



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

(Settore Socio-Assistenziale e Culturale)

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L' ANNUALITA' 2021

(art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021, che approva i criteri per l'individuazione dei destinatari e delle modalità di determinazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione per l'annualità 2021

INFORMA CHE

a partire dal 21/11/2021 fino al 09.12.2021 i soggetti in possesso dei requisiti più avanti elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo a sostegno del canone di locazione relativo all'annualità 2021.

Le domande, pervenute entro il termine indicato daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo a sostegno del canone di locazione per l'annualità 2021.

Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.

ART. 1

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possono partecipare:

1. i cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Perfugas al momento della presentazione della domanda;
2. i cittadini extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno e residenti nel Comune di Perfugas al momento della presentazione della domanda;
3. i titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Perfugas e occupata a titolo di abitazione principale;
4. anche i beneficiari che, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, abbiano ricevuto o ricevano, per gli stessi fini, contributi provenienti da programmi di intervento simili (esempio Reddito/Pensione di Cittadinanza);

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui alla L.R. n.13/89.

Non sono ammessi i nuclei familiari:

- nei quali anche un solo componente sia titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ARTICOLO 2 REQUISITI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

FASCIA A) ISEE 2021 (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore a € 13.405,08** (importo di due pensioni minime INPS), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**. L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a **€ 3.098,74**;

FASCIA B) ISEE 2021 (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore** al limite al reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 14.573,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**. L'ammontare di contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

FASCIA COVID) ISEE 2021 corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia COVID, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM. n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Il nucleo familiare è quello anagrafico del richiedente alla data di pubblicazione di questo bando.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché permanere per il periodo di assegnazione del contributo previsto da questo bando.

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione:

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro

del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Come disposto dell'art. 1, comma 6 del decreto n 290 del 19/07/2021: ***“I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd reddito di cittadinanza. Pertanto, i comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto”.***

Posto quanto sopra l'intero contributo sarà comunque erogato anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd reddito/pensione di cittadinanza, in quanto, la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000): I contributi di cui alla deliberazione sopra citata non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

ARTICOLO 3 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute (entro il termine previsto nel bando) e alla verifica del possesso dei requisiti.

La graduatoria degli ammessi al contributo e degli eventuali esclusi sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, all'indirizzo www.comuneperfugas.it.

La graduatoria è approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio. È fatto salvo il diritto da parte del beneficiario di opporre eventuali osservazioni entro il termine di 7 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni ed opposizioni, la graduatoria degli ammessi al contributo diverrà definitiva.

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il **canone annuo effettivo**, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato **sopportabile** in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2021 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

Modalità per il calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

FASCIA A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

Esempio di calcolo del contributo annuo:

- ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00
- canone annuo effettivo: € 3.600,00
- canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
- ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile (€ 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00). Quindi ammontare del contributo concedibile = € 2.200,00 poiché inferiore a € 3.098,74, che è l'importo massimo erogabile;

FASCIA B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Esempio di calcolo del contributo annuo:

- ISEE del nucleo familiare: € 14.000,00
- canone annuo effettivo: € 5.880,00
- canone sopportabile: € 14.000,00 x 24% = € 3.360,00
- ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile (€ 5.880,00 - € 3.360,00 = € 2.520,00). Quindi ammontare del contributo concedibile = € 2.320,00 poiché € 2.520,00 è maggiore di € 2.320, che è l'importo massimo erogabile.

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, sarà calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2021.

Infine, il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2.320,00 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Per quanto non meglio specificato, si rimanda alla deliberazione di Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021 e all'allegato n. 2 della suddetta deliberazione, che indica i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi, facenti parte integrante e sostanziale di questo bando.

ARTICOLO 5

ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva dei beneficiari, ed erogherà il contributo dopo la concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

L'importo del contributo, riferito all'annualità 2021:

- sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione, escludendo dal calcolo le frazioni di mese inferiori ai 15 gg;
- sarà erogato con decorrenza dal 01/01/2021 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto. Non è ammessa la presentazione di un nuovo contratto di locazione diverso da quello in essere al momento della presentazione della domanda; pertanto, si ammetteranno al beneficio solo le mensilità ad esso riferite.

ARTICOLO 6

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Perfugas disponibili sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comuneperfugas.it e presso l'ingresso del Comune, a far data **dal 21.11.2021 e fino al 09.12.2021**, e pervenire all'ufficio preposto esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- trasmissione via PEC (da altra PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comuneperfugas.it, a pena di esclusione, **entro le ore 23:59 del 09.12.2021**
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:00;
 - il lunedì e il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.

Non saranno accolte le domande incomplete o per le quali sia presentata attestazione ISEE non conforme o con difformità.

Alla domanda, interamente compilata, a pena di esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F24);
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, firmate per quietanza dal locatore e provviste di marca da bollo di € 2.00 (salvo esenzione per cedolare secca);
- certificato ISEE in corso di validità, rilasciato secondo le norme vigenti;

- copia attestazione di invalidità del richiedente o di altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, in caso di invalidità certificata con percentuale superiore al 67%;
- per gli immigrati regolari extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno;
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda (es. dichiarazione titolare fondo sociale).

ARTICOLO 7 CONTROLLI E SANZIONI

L'ufficio del Settore Sociale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso delle banche dati del Comune, dell'Agenzia delle Entrate, di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni e mediante accertamenti diretti della polizia giudiziaria.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, se dal controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'interessato non è ammesso alla graduatoria ovvero decade dal contributo ottenuto: in quest'ultimo caso, gli uffici agiranno per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ARTICOLO 8 INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ARTICOLO 9 NORME FINALI

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento da parte della RAS del relativo finanziamento, pertanto, la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla presentazione della copia delle ricevute relative al pagamento dei canoni di locazione relativi al mese di dicembre 2021 entro il 15 dicembre 2021.

La mancata presentazione delle ricevute entro il termine predetto, comporterà l'automatica esclusione dal contributo.

In caso di morosità nel pagamento del canone, il Comune verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.431/1998.

Per quanto non espressamente previsto da questo bando, si fa riferimento alla Legge n.431/98 e n.109/98 ed ai relativi decreti di attuazione, nonché alle disposizioni regionali.

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniela Cuscusa**